

PS9478 - QINGHXIA CHEN-PRODOTTI MULTIMARCA CONTRAFFATTI

Provvedimento n. 24895

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico");

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno";

VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell'articolo 4 legge 31 marzo 2000, n. 78";

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS9478 del 17 aprile 2014, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, commi 1, lettere a), b), f) e g), e 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettere b) e n), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, poste in essere dal Signor Qingxia Chen;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Secondo due segnalazioni pervenute, rispettivamente, da un'associazione di consumatori e da un'associazione a tutela dei marchi, nonché in base ad informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, il professionista, attraverso i seguenti 14 nomi a dominio:

- *hoganoutletonlineit.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.252;
- *borsaalvieromartini.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *carrerahunettesfr.org* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *ffnsite.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *frchanelpascher.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *hoganoutletonlineit.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *jordan-pascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *louisvuittonpascherfr.org* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *mbtbilligde.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *monclerjackensoutlet.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *moncleroutletfrance.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *monclerpascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *uggs-pascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *xtremeadmin.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;

prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare *on-line* abbigliamento, scarpe ed accessori di marca originali.

2. Nelle segnalazioni pervenute si evidenzia che le informazioni presenti nei 14 nomi a dominio di cui al punto 1) risulterebbero idonee ad indurre in errore i consumatori che li visitano inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. I 14 nomi a dominio propongono ai consumatori italiani l'acquisto, a prezzi particolarmente convenienti, di capi di abbigliamento, accessori, quali borse, cinte e occhiali, nonché scarpe delle seguenti marche: Hogan, Moncler, Louis Vuitton, Carrera e Alviero Martini.

3. I 14 nomi a dominio in questione, per la struttura e l'impostazione grafica si presentano come degli *outlet* multimarca di grandi marchi che consentono di effettuare acquisti con diverse monete a prezzi particolarmente convenienti. La circostanza che gli acquisti sui domini si possano effettuare non solo in Euro ma con diverse monete avvalorata l'idea nei visitatori dei domini stessi che gli operatori, sfruttando gli indubbi vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati, consentono agli acquirenti di comprare i prodotti offerti in vendita a prezzi particolarmente appetibili.

4. Tutti i nomi a dominio su citati presentano le offerte dei prodotti ivi pubblicizzati in varie lingue compreso l'italiano. Tutti i 14 nomi a dominio risultano molto simili fra loro, sia dal punto di vista grafico, che nella disposizione delle parti che caratterizzano il c.d. "look & feel". In tutti i domini si osserva nella parte alta delle diverse pagine la presenza di un banner e di una serie di bandierine dalle quali è possibile accedere alle informazioni nelle varie lingue. L'ordine ed il numero delle bandierine varia da sito a sito ma la posizione è sempre, come su indicato, nella parte alta delle varie pagine. Le pagine presentano una lista di marchi che risulta diversa da sito a sito, caratterizzata però da layout, colore e carattere molto simili.

5. La circostanza che i siti di cui trattasi venderebbero prodotti contraffatti risulta dalla segnalazione dell'associazione INDICAM, che ha inoltrato all'Autorità le denunce dei titolari dei vari marchi, i cui prodotti sono raffigurati sui siti su indicati i quali, a fronte di lamentele di vari consumatori che avevano effettuato acquisti sui siti di cui trattasi, affermano di aver proceduto attraverso i propri tecnici, ad una puntuale verifica di tutti i siti, per determinare se proponessero prodotti originali o meno. La segnalazione evidenzia che i siti in questione, per il loro allestimento e la grafica utilizzata, riportano numerose immagini tratte dai siti ufficiali dei produttori dei vari marchi la cui merce viene offerta in vendita, possono facilmente trarre in inganno i visitatori inducendoli ad effettuare un acquisto nella convinzione di comprare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che, è risultata non corrispondente al vero.

6. Già nella home page dei seguenti 14 nomi a dominio, scorrono in *super* le immagini e le fotografie tratte dai siti ufficiali di: Hogan, Moncler, Louis Vuitton, Carrera e Alviero Martini e si può accedere a tutto il catalogo di prodotti dei citati marchi, attualmente in vendita, risparmiando dal 50% al 70% sul prezzo ufficiale di listino:

- *hoganoutletonlineit.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.252
- *borsaalvieromartini.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25 ;
- *carreralunettesfr.org* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *ffnsite.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *frchanelpascher.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *hoganoutletonlineit.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *jordan-pascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *louisvuittonpascherfr.org* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *mbtbilligde.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *monclerjackensoutlet.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *moncleroutletfrance.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *monclerpascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *uggs-pascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *xtremeadmin.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;

7. A quanto sopra, si aggiunga che, dalla segnalazione presentata dall'Adoc risulta che il 14 gennaio 2014 Greenpeace ha pubblicato un rapporto relativo ad una campagna denominata *Detox*, in cui denuncia la presenza di sostanze tossiche pericolose negli abiti, anche per bambini, fabbricati in Cina, e risultati contraffatti, ossia venduti come se fossero abiti di alcune grandi marche di produttori di moda. Tra i prodotti risultati pericolosi compaiono abiti riconducibili a vari grandi marchi i cui prodotti sono commercializzati on line sui domini oggetto del procedimento *de quo*.

8. Nell'ambito della campagna *Detox*, Greenpeace ha esaminato 82 capi d'abbigliamento di 12 grandi marche di prodotti commercializzate in 25 paesi, ed acquistati tra maggio e giugno del 2013. I capi sono stati analizzati dal laboratorio di Greenpeace all'università di Exeter, nel Regno Unito, ed hanno "rilevato tracce di sostanze chimiche dannose per la salute". I tessuti degli abiti, delle scarpe e degli abitini per neonati, esaminati sono risultati impregnati di cromo esavalente, formaldeide, coloranti cancerogeni ed altre sostanze come le ammine aromatiche, altamente nocive per la salute. La stessa tipologia di merce esaminata, abiti, scarpe, accessori, ecc viene venduta anche on line. Da una recente perizia disposta dal sostituto procuratore della Dda di Roma è emerso che nei capi analizzati vi è la presenza di cromo esavalente, sostanza la cui presenza non dovrebbe superare gli 0,5 milligrammi per kg, mentre è risultata presente in quantità anche 124 volte superiore al limite indicato.

9. Nella segnalazione presentata dall'Adoc si sostiene, inoltre, che il fenomeno della immissione in commercio di prodotti realizzati con sostanze tossiche si sta configurando come un problema di dimensioni maggiori di quelle che si percepiscono in via immediata, ci troviamo secondo l'associazione segnalante di fronte ad un vero e proprio allarme sociale. Sul punto, nella denuncia si afferma che, usualmente nel processo di lavorazione delle scarpe, soprattutto da ginnastica di pelle, viene utilizzato il cromo trivalente sostanza priva di tossicità, quando però i prodotti vengono realizzati con materiali scadenti e le pelli utilizzate sono di cattiva qualità, nel processo chimico di concia si autogenera il cromo esavalente sostanza altamente tossica. Da alcune analisi condotte nel laboratorio chimico della Unione Nazionale Industria Conciaria a Milano è emerso che, su numerosi campioni di calzature, di cui si è accennato, le percentuali di cromo esavalente sono risultate anche 6 o 7 volte superiori ai limiti consentiti dalla legge. Nella segnalazione si evidenzia, ancora, che la sostanza di cui trattasi a contatto con la pelle può causare eczemi, con il rischio, nei casi più gravi, di degenerazione dell'alterazione cutanea in forme tumorali.

10. L'Associazione dei consumatori ha segnalato nella denuncia presentata all'Autorità che la struttura dei domini di cui al punto 1) del presente provvedimento, ha indotto numerosi consumatori ad effettuare acquisti sul presupposto di

comprare prodotti originali ad un prezzo outlet, prodotti, che in realtà sono poi risultati non essere originati ma contraffatti. Secondo la denuncia, inoltre, le informazioni contenute nei domini di cui trattasi in merito ai diritti riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano non corrette, sia in merito alla fase post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito all'esercizio del diritto di recesso e di ripensamento. Infatti, all'interno dei domini segnalati vengono fornite informazioni confuse sulle modalità di resa del prodotto e di ripensamento in ordine all'acquisto, e non vengono rese note le informazioni sull'esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli articoli 130 e seguenti del Codice del Consumo. I domini non indicano, poi, alcun indirizzo geografico e/o informazione in merito alla identità del professionista a cui potersi rivolgere in caso di reclami.

11. In data 8 aprile 2014, l'Autorità ha richiesto la collaborazione investigativa dei militari del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza. Nello specifico, è stato richiesto ai militari del Gruppo Antitrust di effettuare alcuni accertamenti sui nomi a dominio contenuti nelle segnalazioni.

12. Con risposta pervenuta in data 14 aprile 2014 il Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza ha fornito, a fronte di una specifica attività info-investigativa, i riscontri richiesti che sono stati acquisiti agli atti.

13. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 17 aprile 2014, è stato avviato il procedimento istruttorio PS9478, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, commi 1, lettere a), b), f) e g), e 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettere b) ed n), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

14. Parte del procedimento è il Signor Qinghxia Chen, in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo, titolare, nonché *registrant* dei seguenti nomi a dominio:

- *hoganoutletonlineit.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.252;
- *borsaalvieromartini.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *carrerahunettesfr.org* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *ffnsite.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *frchanelpascher.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *hoganoutletonlineit.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *jordan-pascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *louisvuittonpascherfr.org* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *mbtbilligde.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *monclerjackensoutlet.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *moncleroutletfrance.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *monclerpascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *uggs-pascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *xtremeadmin.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;

15. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono l'Adoc, associazione a tutela dei consumatori e l'Indicam, istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione.

16. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo.

17. I comportamenti sopra descritti potrebbero integrare tre distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a), b), f) e g), e 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettere b) e n), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

a) Vendita di prodotti contraffatti

18. Attraverso i 14 nomi a dominio di cui al punto 1), il professionista avrebbe fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti, anche in merito alla sicurezza dei materiali utilizzati, per realizzare i prodotti offerti in vendita dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale dei prodotti dei marchi offerti ed utilizzando pertanto illecitamente il relativo marchio senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a) e b), comma 2, lettera a) e 23, comma 1, lettere b) e n).

b) Omissioni di informazioni inerenti l'identificazione del professionista e di tutti i diritti del consumatore previsti nella fase post vendita

19. In violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere f) e g), e 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), il professionista avrebbe omesso di indicare sui 14 nomi a dominio la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione e/ o rimborso ed ivi inclusa l'esistenza del diritto di recesso e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

c) Mancata prestazione della garanzia legale di conformità

20. Il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono essere protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia di garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro due anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore, al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in subordine (nei casi previsti dal comma 7, dell'articolo 130), ad una adeguata riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie, di un prodotto contraffatto venduto per originale al consumatore di fatto è precluso l'esercizio di ogni suo diritto e pertanto il comportamento descritto potrebbe integrare una violazione degli articoli 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo.

II. MEMORIE DELLE PARTI

21. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 17 aprile 2014, con riferimento al procedimento cautelare, il Signor Qingxia Chen non ha in alcun modo partecipato al procedimento né ha depositato memorie difensive.

III. VALUTAZIONI

22. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, i comportamenti sopra descritti appaiono, già ad un primo esame, potersi configurare come ingannevoli ed aggressivi, in quanto attraverso i seguenti nomi a dominio:

- *hoganoutletonlineit.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.252;
- *borsaalvieromartini.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *carrerahunettesfr.org* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *ffnsite.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *frchanelpascher.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *hoganoutletonlineit.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *jordan-pascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *louisvuittonpascherfr.org* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *mbtbilligde.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *monclerjackensoutlet.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *moncleroutletfrance.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *monclerpascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *uggs-pascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *xtremeadmin.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;

a) sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle caratteristiche dei prodotti ed all'utilizzo dei marchi Hogan, Moncler, Louis Vuitton, Carrera e Alviero Martini sui prodotti offerti in vendita che potrebbero, addirittura, essere dannosi per la salute;

b) sarebbero omesse tutte le informazioni in ordine all'identità ed all'indirizzo geografico del professionista unitamente alla mancanza di qualsivoglia indicazione in merito ai diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita;

c) in merito alla possibilità per gli acquirenti di usufruire della garanzia legale di conformità, questa sarebbe di fatto preclusa in quanto i produttori non sono, come lasciano intendere i siti le società Hogan, Moncler, Louis Vuitton, Carrera e Alviero Martini.

Si consideri inoltre, che i prodotti di cui trattasi sono particolarmente appetibili per i giovani e per i bambini i quali possono pertanto essere i primi destinatari di prodotti altamente tossici non essendovi, sui domini indicati, alcuna informativa in merito al luogo di produzione né ai materiali utilizzati per realizzare i beni posti in vendita *on-line*.

23. Sotto il profilo del *periculum in mora* si sottolinea che i 14 nomi a dominio di cui al punto 1) del professionista sono ancora attivi e come tali idonei, nelle more del procedimento, ed anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite *on-line* e delle caratteristiche dell'offerta pubblicizzata dal professionista, abbigliamento ed accessori dei marchi Hogan, Moncler, Louis Vuitton, Carrera e Alviero Martini a prezzi particolarmente appetibili, a raggiungere un elevato numero di consumatori che potrebbero acquistare i prodotti che potrebbero risultare dannosi per i materiali usati per la salute e la sicurezza degli acquirenti.

24. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell'attualità delle condotte descritte, i domini in esame risultano idonei, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori degli stessi ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti nella convinzione di comprare prodotti originali di marca a prezzi particolarmente convenienti.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali sopra descritte, consistenti nell'indurre i consumatori italiani, ad acquistare *on line* prodotti contraffatti potenzialmente dannosi per la salute, sul falso presupposto di procedere all'acquisto di prodotti originali e, quindi, della completa liceità del relativo acquisto, continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di merito;

RITENUTO altresì che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;

DISPONE

a) che il Signor Qingxia Chen, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, sospenda – entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, effettuata tramite pubblicazione sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 14 siti *internet* individuati dai seguenti nomi a dominio accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano:

- *hoganoutletonlineit.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.252;
- *borsaalvieromartini.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *carreralunettesfr.org* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *ffnsite.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *frchanelpascher.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *hoganoutletonlineit.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *jordan-pascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *louisvuittonpascherfr.org* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *mbtbilligde.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *monclerjackensoutlet.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *moncleroutletfrance.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *monclerpascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *uggs-pascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *xtremeadmin.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;

b) che il Signor Qingxia Chen comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità, inviando una relazione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento;

c) che, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dell'articolo 15, comma 2, e dell'articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i soggetti di cui alle norme citate, i quali rendono accessibili i contenuti dei siti *internet* individuati dai seguenti nomi a dominio:

- *hoganoutletonlineit.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.252;
- *borsaalvieromartini.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *carreralunettesfr.org* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *ffnsite.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *frchanelpascher.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *hoganoutletonlineit.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *jordan-pascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *louisvuittonpascherfr.org* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *mbtbilligde.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *monclerjackensoutlet.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *moncleroutletfrance.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *monclerpascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *uggs-pascherfr.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;
- *xtremeadmin.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 178.216.49.25;

impediscano, allo scadere del termine di cui alla precedente lettera a), l'accesso ai siti stessi da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano;

d) ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che l'Autorità, per l'esecuzione del presente provvedimento, si potrà avvalere della collaborazione del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò necessaria.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera c), del Decreto Legislativo n. 21/2014, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella